



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: anagrafe@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

INFORMATIVA ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI (INPS)- Anno 2025

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza e l'importo viene erogato dall'INPS.

La richiesta al Comune deve essere inoltrata **entro i 6 mesi dal parto**, in caso di adozione o affidamento preadottivo il termine decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.

L'assegno spetta, per ogni figlio nato **alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità** (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un **trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno** (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La madre deve risultare regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano al momento del parto, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e della presentazione della domanda e il minore deve essere iscritto nella scheda anagrafica del richiedente.

L'assegno è concesso nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo e spetta a **cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri** in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

Il minore nato, in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato e convivente con la richiedente.

La famiglia deve disporre dell'**ISEE 2025 valido per le prestazioni agevolate rivolte a minori** con un **importo non superiore a € 20.382,90** (Circolare INPS 19 febbraio 2025, n. 45) ed è stato quantificato dall'INPS in **€ 2.037,00 complessivi, pari a € 407,40 per cinque mensilità**.

La domanda di assegno di maternità dei comuni può essere presentata dal padre nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della mamma o di affidamento esclusivo al padre.

Requisiti:

- non aver beneficiato di alcun trattamento per la maternità;
- aver beneficiato di un trattamento economico inferiore rispetto all'importo dell'assegno,
- ISEE 2025 minori, in corso di validità di importo fino a € 20.382,90
- residenza sul territorio italiano alla nascita del figlio o dell'affidamento o dell'adozione;
- residenza nel Comune di Orio al Serio al momento della presentazione della domanda per l'assegno di maternità dei comuni e registrazione nello stesso nucleo familiare della madre e del figlio,
- essere cittadina italiana
- essere cittadina di uno dei paesi dell'Unione Europea,
- essere cittadina di paesi terzi in possesso di titolo di soggiorno valido per la permanenza del territorio italiano (in base all'art. 14 della "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3 com.1 let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto Legislativo 09/07/2003, n. 215) o di ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno,
- essere familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito dell'INPS digitando il link:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.assegno-di-maternita--dei-comuni.html>

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-45-del-19-02-2025_14836.html#:~:text=L'importo%20dell'assegno%20mensile,a%20complessivi%202.037%2C00%20euro.